

CITTÀ DI SQUINZANO
- Provincia di Lecce -

DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 1993, N. 507

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - .
- DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 355/1994.

ART. 1

Legislazione

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 54, comma 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 2

Gestione del servizio - diritto di privativa

1. L'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica nel suolo e sottosuolo, viene esercitata dal comune con diritto di privativa.

2. La gestione del servizio è effettuata direttamente dal Comune o mediante azienda municipalizzata, ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero con concessione a enti e imprese specializzate, autorizzate dalla regione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 3

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali, su aree coperte adibite a qualsiasi uso, nonché su qualsiasi area scoperta ad uso privato (Aree adibite a campeggi, a distributori di carburante e sale da bello all'aperto), con l'esclusione di quelle aree che costituiscono accessorio o pertinenze di locali ed aree coperte assoggettate a tasse;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di arredamento e di impiego domestico, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di spiagge marittime, locali e sulle rive dei fiumi.
- d) i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani elencati nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 4

Zone nelle quali è svolto il servizio

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è delimitata come segue:

- a) Nucleo edificato di cui alla deliberazione G.M. n. 78 del 15.2.94 di perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30.4.92 n. 285.

2. Il servizio sarà altresì esteso alle seguenti zone con

insediamenti sparsi se questi dovessero sorgere e situata
3. Il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualsiasi
natura e provenienza viene svolto in tutto il centro abitato
così come delimitato dagli strumenti urbanistici.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in
regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40
per cento della tariffa da determinare in relazione alla
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita.

5. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli
occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati
fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il
servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al
conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei
contenitori vicini.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed
attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora
nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio
dell'attività dell'utente o è effettuato in grave
violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma
1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla
frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente
possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il
tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 4.

7. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo
svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti
interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera e
determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in
proporzione al periodo di esercizio del servizio,
fermo restando il disposto del comma 4.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si
protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla
competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni
sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese
con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda
documentata, di una quota della tassa corrispondente al
periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma

ART. 5

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione
di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il
servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via
continuativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area
scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella

zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6

Aree scoperte

1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

ART. 7

Soggetti passivi

1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 5, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 15, la tassa e' determinata, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una parte dal 2 a 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare all'ufficio tributi entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 8

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali vengono suddivisi nelle seguenti categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti, a ciascuna delle quali corrisponde una medesima tariffa:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonche aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree adibite ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

ART. 9

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre

solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art.7, comma 3.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.10

Commisurazione della tassa

1. La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonche' al costo dello smaltimento.

ART.11

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre, da applicare nell'anno prescelto secondo il rapporto di copertura del costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti, come da formule seguenti:

- a) determinazione costo di smaltimento per unita': $L./m^2 = \text{costo smalt. ult. cento cens di superf. impon. accertata}$
- b) determinazione tariffa a m2: $\text{tarif.}/m^2 = L./m^2 \times \text{coef. quan.} \times \text{coef. qualit.}$ per singola cat. di locali
- c) determinazione importo: $\text{Importo tassa} = \text{Tarif}/m^2 \times \text{superf. imp.}$ tassa dovuta

~~Attivita' artigianale, commerciale e di servizi~~
 Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati e non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli operi diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 57, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 23, comma 4.

ART. 13

Rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani - Tassabilita'

1. Sono soggetti alla tassa i locali ed aree destinati ad attivita' artigianali, commerciali e di servizi ove si producono rifiuti assimilabili per qualita' e quantita' a quelli urbani.

2. I rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, per essere ammessi allo smaltimento da parte del servizio pubblico comunale, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantita' tali da rendere nocivi i rifiuti stessi;
- 2) presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani e siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6-bis del regolamento del servizio di nettezza urbana;
- 3) vengono conferiti in misura compatibile con il sistema di svolgimento del servizio di raccolta in atto nel comune e

cioè nel limite di Kg. 1.650 per abitante giornalieri per singolo insediamento artigianale, commerciale e di servizio;
4) il loro smaltimento negli impianti di discarica non dia luogo ad emissioni, ad effluenti che comportino maggiore tossicità di quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

ART. 14

Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso, producono di norma rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. La tariffa da applicare e' quella della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio il

contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

TITOLO II

DENUNCE - ACCERTAMENTO DELLA TASSA - AGEVOLAZIONI
CONTENZIOSO

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società e da altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio Tributi deve rilasciare ricevute della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, l'utente è invitato a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 17

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio Tributi provvede ad emettere

relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 9, comma 2, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, appena di decadenza, dentro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 18

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 17, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare alla Direzione Regionale per le fiscalità locali a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli

importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano gli articoli 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19 secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24 esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 299 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 19

Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici impenibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 4, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e da rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del

contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 20

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo e quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 21

Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei

tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risulta infedele per oltre un quarto della tassa dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.7, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento delle tasse. Per le altre infrazioni si provvede con separato atti da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattutto in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dell'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.20.

ART.22

Tariffe della tassa e costo del servizio

1. Le tariffe, applicabili alle varie categorie di locali ed aree indicate nel precedente art.8 sono approvate con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, tenendo conto delle disposizioni annuali sulla finanza locale.

2. Il gettito della tassa non può superare il costo del servizio, da cui devono essere dedotte eventuali entrate provenienti dal recupero o riciclaggio dei rifiuti.

ART.23

... per l'importo di...
... del 25%...
... 200 milioni...

ERiduzioni

Art. 24. Art. 66 Dlgs 507/93
... sul fronte del 50%.

1. La tariffa unitaria e' ridotta del 1/3 nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.
2. La tariffa unitaria e' ridotta:
 - a) di 1/3 nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1 risieda o abbia la dimora per piu' di sei mesi all'anno in localita' fuori del territorio nazionale;
 - b) del 30.2% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
3. La tariffa e' ridotta, secondo la determinazione del funzionario responsabile, nel caso di attivita' produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo ad entrate.
4. Nel caso di cui al comma 3 il richiedente deve produrre idonea documentazione dalla quale si evinca il costo sostenuto e ogni altro elemento di valutazione per l'applicazione della riduzione.
5. Del beneficio della riduzione il contribuente decade al cessare dei presupposti che hanno determinato la riduzione, previa tempestiva comunicazione al funzionario responsabile o, in mancanza, previo accertamento d'ufficio dello stesso con contestuale applicazione della soprattassa pari al 50% della tassa evasa.

TARIFFA TARSU 2008 - COMUNE DI SQUINZANO

CAT	DESCRIZIONE	TARIFFA in Euro
		1,39
1	Locali destinati ad uso abitazione	0,41
	abitazioni ubicate fuori dall'area di raccolta (30% della tariffa)	3,87
2	Locali destinati ad uffici pubblici, prof. E comm.li	4,25
3	Locali destinati a negozi e depositi per attività comm.li	4,25
4	Ristoranti, pensioni, circoli e sale, sale da gioco	1,04
5	Laboratori, stabilimenti ind.li, garages	2,79
6	Cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	
7	Scuole, collegi, convitti, convivenze, alberghi, case di cura ambulatori privati	1,47
8	Ospedali, ambulatori pubblici, istituti di ricovero ed assist.za	1,02
9	Banchi di vendita all'aperto, aree destinate a parcheggio, distributori carburanti	4,25
10	Impianti sportivi scoperti e non	0,77
11	Aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti e che costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettati a tassa	0,77
12	Laboratori artigiani e relativi depositi	0,77

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.	TIPOLOGIA	RIDUZIONE
4	Abitazioni ubicate fuori dall'area di raccolta	70%
23.01	a) Abitazioni con un unico abitante (single)	33%
23.01	b) Abitazioni per uso stagionale a condizione che tale disposi- zione sia contenuta nella dichiarazione e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato	33%
23.01	c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza o autorizzazione	33%
23.02	a) Abitazioni per uso stagionale di utenti che risiedono o dimorano fuori dal territorio nazionale	33%
	b) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%